



**PROVINCIA DI COSENZA**  
**SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - URBANISTICA**  
Cosenza – Viale Crati Vaglio Lise

Prot.n. 5985

DECRETO N. 1 del 27.01.2014

**OGGETTO:** APPROVAZIONE VARIANTE PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA DEL COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA (CS). - AI SENSI DELL'ART.13 DELLA LEGGE REGIONALE N°17 DEL 21/12/2005.

IL DIRIGENTE

- Premesso che la Legge Regionale n.17 del 21.12.2005 "Norme per l'esercizio di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo" all'Art.6 individua nel Piano di Indirizzo Regionale l'atto di programmazione attraverso il quale disciplinare l'uso pubblico, la balneazione e l'utilizzo del demanio marittimo;
- Che con deliberazione del Consiglio Regionale n.147 del 12.06.2007 è stato adottato il P.I.R. (Piano di Indirizzo Regionale) secondo le modalità di approvazione previste dall'Art.7 della Legge Regionale n.17/2005;
- Che all'Art.12 comma 2 la suddetta Legge prevede gli elaborati di cui deve essere corredato il Piano Comunale di Spiaggia ;
- Che all'Art.13 la stessa legge stabilisce le modalità ed i tempi di approvazione dei Piani Comunali di Spiaggia delegando la competenza per l'approvazione all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, previa verifica della rispondenza con gli obiettivi e gli indirizzi del P.I.R.;
- Che con deliberazione del C.C. n.47 del 06.11.2008, il Comune di San Nicola Arcella (CS), ha adottato il Piano Comunale di Spiaggia redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale – Responsabile del Servizio Geom. Buondonno Claudio;
- Che il Comune di San Nicola Arcella (CS), ha convocato apposita Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei Pareri degli Enti competenti, in materia di demanio marittimo, tenutesi in data 15.05.2009;
- Che con deliberazione del C.C. n.15 del 29.05.2009, il Comune di San Nicola Arcella (CS), ha preso atto del parere della Conferenza dei Servizi del 15.05.2009 sul Piano Comunale di Spiaggia con le risultanze delle determinazioni della citata Conferenza di Servizi ed il recepimento delle prescrizioni impartite;



- Che con nota n.3980 del 07.07.2009, il Comune di San Nicola Arcella (CS) in riferimento alle risultanze della Conferenza dei Servizi del 15.05.2009, ha precisato che “il Piano non è dotato delle necessarie planimetrie per la individuazione delle strutture balneari da destagionalizzare, ai sensi della L.R. 17/2005 in quanto le strutture previste hanno esclusivamente tipologia stagionale”;

- Tav.6a - Settore 2 – Marinella - Tavola di raffronto
- Tav.6b - Settore 2 – Marinella – Opere di riqualificazione
- Tav.7a - Settore 4 – Carpino
- Tav.8 - Tipologia Servizi

- Che con Decreto n.4 del 10.07.2009 Prot.n. 72249 a firma del Dirigente del Settore Urbanistica e Governo del Territorio della Provincia di Cosenza, Ing. Giovanni Greco, è stato approvato ai sensi dell’art.13 della Legge Reg.le 21.12.2005, n.17, il Piano Comunale di Spiaggia (PCS) del Comune di San Nicola Arcella (CS), redatto dal redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale – Responsabile del Servizio Geom. Buondonno Claudio, adottato con Delibera C.C. n.47 del 06.11.2008; fatti salvi eventuali Pareri di competenza di altri Enti preposti alla tutela ed al controllo del territorio ed alla pubblica incolumità, restando comunque in vigore i vincoli già previsti dalla normativa vigente;

DECRETA

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 29.10.2012, il Comune San Nicola Arcella (CS), ha approvato l’atto di indirizzo per promuovere la destagionalizzazione dell’utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative. Art.16 del PIR Regione Calabria – Art.3 delle Norme di attuazione del Piano Comunale di Spiaggia.

... e di approvare, come in effetti approva, ai sensi dell’Art.13 della Legge Reg.le 21.12.2005, n.17, la Variante al Piano Comunale di Spiaggia (PCS) del Comune di San Nicola Arcella (CS), redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale – Responsabile del Servizio Geom. Buondonno Claudio, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n.08 del 23.01.2014, ai sensi dell’art.5 comma 13 della legge 12.07.2011, n.106; fatti salvi eventuali Pareri di competenza di altri Enti preposti alla tutela ed al controllo del territorio ed alla pubblica incolumità, restando comunque in vigore i vincoli già previsti dalla normativa vigente, ed a condizione che:

- vengano osservate le prescrizioni impartite dagli Enti competenti, in materia di demanio marittimo;

- Che il Comune di San Nicola Arcella (CS), per la Variante al Piano Comunale di Spiaggia ha convocato apposita Conferenza dei Servizi per l’acquisizione dei Pareri degli Enti competenti, in materia di demanio marittimo, tenutesi in data 11.06.2013;

- tutte le autorizzazioni, amministrative, commerciali, sanitarie e urbanistiche, collegate al titolo concessorio, dovranno avere la medesima durata del titolo concessorio stesso; anche in presenza di attività svolte su CDM ad uso stagionale;

- Che con note Prot.n.4896 del 19.07.2013, Prot.n.7143 del 20.09.2013, Prot.n.8253 del 05.11.2013, Prot.n.9397 del 17.12.2013, PEC del 22.01.2014, PEC del 24.01.2014, il Comune di San Nicola Arcella (CS) ha trasmesso, a questo Ente, la Variante al Piano Comunale di Spiaggia (PSC) in triplice copia, per il Parere di cui all’Art.13 della L.R. n.17 del 21.12.2005, unitamente ai verbali di determinazione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11.06.2013, copia dei Pareri e Autorizzazioni degli Enti competenti in materia di demanio marittimo, nonché copia della deliberazione C.C. n.29 del 12.07.2013 di adozione della Variante al P.C.S. e copia della Deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 23.01.2014, ai sensi dell’art.5 comma 13 della legge 12.07.2011, n.106, con la quale il Comune di San Nicola Arcella (CS) ha approvato gli elaborati tecnici della Variante al Piano Comunale di Spiaggia, redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale – Responsabile del Servizio Geom. Buondonno Claudio, dopo aver acquisito i Pareri di competenza degli Enti preposti, con le relative osservazioni e prescrizioni.

- restano stralciati dalla presente Variante al Piano Comunale di Spiaggia (PCS) i manufatti che compongono le attrezzature esistenti, che risultano privi di provvedimenti autorizzativi sotto l’aspetto urbanistico e paesaggistico ambientale;

- Che la Variante al Piano Comunale di Spiaggia (PSC) comprende i seguenti elaborati:

- resta escluso il rilascio di nuove concessioni e la destagionalizzazione delle strutture balneari ubicate nei tratti degli arenili realizzati o sottoposti a interventi mediante la realizzazione di “ripascimenti protetti”, realizzati con l’ausilio di soffolta e opere di difesa per come previsto dall’art.5 comma 17 del P.I.R.;
- sia garantita la condizione normativa della distanza minima di 50 metri tra lotti, prevista all’art.12, comma 1 lettera c, VII. Linea della L.R. n.17/2005, relativamente a tutte le aree libere che non risultano assentite mediante concessione demaniale marittima; nonché anche dopo l’eventuale ampliamento previsto nel piano tra lotti.

- Relazione Paesaggistica e Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav.1 - Stralcio PRG in vigore;
- Tav.2 - Stralcio PAI;
- Tav.3a - Stralcio aerofotogrammetria – Settore 1 - Arcomagno ;
- Tav.3b - Stralcio aerofotogrammetria – Settore 2 - Marinella;
- Tav.3c - Stralcio aerofotogrammetria – Settore 4 - Carpino;
- Tav.4a - Stralcio planimetria catastale – Settore 1 - Arcomagno ;
- Tav.4b - Stralcio planimetria catastale – Settore 2 - Marinella;
- Tav.4c - Stralcio planimetria catastale – Settore 4 - Carpino;
- Tav.5a - Settore 1 – Arcomagno - Variante;
- Tav.5b - Settore 1 – Arcomagno - Tavola di raffronto
- Tav.5c - Settore 1 – Arcomagno - Aree da destagionalizzare e posizionamento delle opere;



Il DIRIGENTE  
(Ing. Giovanni Greco)